

**FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI
S.NICOLO'"**

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

I.P.A.B. riconosciuta con D.A. n.673 del 12/11/1987

MILAZZO

Oggetto: Contestazione – ordine di servizio del 17/10/2023 per formulazione bando per gara servizi.

Via mail: Francoscicolone5@gmail.com

Al Presidente del CdA

Sig. Franco Scicolone

Ai Consiglieri di Amministrazione

Via pec: giacchino.puglisi8@pec.commercialisti.it

Dr.Gioacchino Puglisi

Via pec: rosaliaschiro@pec.it

Dott.ssa Rosalia Schirò

Via mail: santo.colosi@tiscali.it

Mons.Santo Colosi

Via pec: info@pec.francescoriela.it

All'Ispettore Regionale e
Commissario Provveditore
Dr.Francesco Riela

Con riferimento alla "contestazione" di cui all'oggetto, elevata allo scrivente con "raccomandata a mano" del Presidente del 16/5/2024, acquisita al n. 653 del protocollo dell'Ente in data 17/5/2024, e che, ad ogni buon fine, alla presente si allega, se ne rigetta, in via pregiudiziale, radicalmente il contenuto, per carenza assoluta di presupposti, in diritto e in fatto.

1) In punto di diritto, si eccepisce:

- l'illegittimità della nota in argomento, che il Presidente definisce, impropriamente, come "formale contestazione", non competendo al Legale Rappresentante la titolarità del relativo potere, proprio ai sensi della normativa di legge ivi citata (art.55 e segg. del D.Lgs.30/3/2001 n.165), nonché delle disposizioni contrattuali e statutarie vigenti nell'Ente, potendosi, anzi, configurare, come un atto di natura strumentale e tale da assumere anche un carattere velatamente vessatorio, e, financo, potrebbe appalesarsi, specie per il tono usato, come una "minaccia" a pubblico ufficiale, qual è lo scrivente Responsabile di gestione, anche nella sua veste di RUP (si vedano, a tal ultimo proposito, tra l'altro, le Linee guida ANAC n.3);
- per l'illegittimità dell'ordine di servizio del 17/10/2023 oltrechè dei numerosi ordini precedenti e successivi, volta a volta contestati, per "incompetenza dell'organo", cui, tuttavia, nonostante il dissenso espresso, lo stesso Segretario è stato costretto ad ottemperare, in ossequio al dovere di obbedienza;
- per l'illegittimità delle "indicazioni" fornite nell'elencazione dei servizi da porre a base d'asta, contenuta nella nota del 30/9/2022 (allegata al citato ordine di

servizio), giacchè sottoscritta da due soli consiglieri (Sigg.Scicolone e Puglisi), che non costituiscono tecnicamente "organo in senso giuridico", per cui le stesse indicazioni non possono certamente qualificarsi come "atto di indirizzo", rientrando nella specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, a tenore dell'art.11, 2° comma, n.5, dello statuto vigente;

- per l'illegittimità dell' "interferenza" attuata nei confronti del RUP, posto che l'art.6, Allegato 1.2. del D.Lgs.n 31 marzo 2023 n.36 (Codice dei contratti pubblici), lett.g), individua, tra i compiti specifici del Responsabile Unico del progetto, quello di **decidere** in ordine ai " **sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture**", alla " **tipologia di contratto da stipulare**", al " **criterio di aggiudicazione da adottare**", disponendo, quindi, in difformità da quanto imposto nella nota del 17/10/2023 e nel relativo allegato del 30/9/2022.

Una volta, poi, formulati gli indirizzi, la predisposizione del bando di gara e del relativo contenuto è di esclusiva competenza del RUP e non è in alcun modo sindacabile né dal CdA, né dal suo Presidente, in virtù della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo e di quelle gestionali disposta dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed evidenziata nell'art.3, ultimo comma ed art. 26 dello statuto vigente; funzioni che, a tenore dell'art.4, 3° comma, "possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative".

2) In punto di fatto, non si comprende quale sia la violazione *dell'ordine di servizio* del 17/10/2023, posto che:

- lo schema del bando di gara – oggetto della determinazione n.21 dell'8/3/2024 – è stato redatto in ossequio alla normativa prevista dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs.n.36/2023), tenendo conto, laddove necessario, delle Linee guida ANAC, che, come certamente noto ed acclarato anche dalla giurisprudenza unanime, non hanno natura "cogente" ;
- lo schema medesimo non contiene alcun importo da porre a base d'asta, dovendo la somma di "€ 108.000,00" rappresentare non già " **il contributo**" - come ivi impropriamente precisato, afferendo ad un diverso sistema di affidamento - bensì il **corrispettivo** delle controprestazioni richieste all'affidatario dei servizi, da sottoporre necessariamente a verifica di congruità, che è imposta obbligatoriamente dal D.Lgs.n.36/2023 e ribadita dall'ANAC, tra l'altro nella delibera n.499 del 22/10/2022, il tutto come riportato nella nota prot.n.283 del 29/2/2024 ed evidenziato nell'analisi costi prot.n.584 del 3/5/2024 e di cui infra;
- l'importo di € 108.000,00 non risulta, poi, stanziato negli anni precedenti ma solamente nell'esercizio 2019 (nel 2016 e 2017 € 118.000,00, nel 2020 € 48.000,00, nel 2021 e 2022 € 52.000,00 e nel 2023 € 45.000,00), ed, in ogni caso, lo stesso era stato stabilito unilateralmente dall'Ente quale contributo forfettario a fronte della molteplicità e varietà delle prestazioni rese dall'organismo partner e contenute nel Progetto Gigliopoli;
- la c.d. "bozza di bando" non prevede affatto che il corrispettivo sia pari al costo annuo - stimato sulla scorta dei parametri oggettivi elencati nella relazione prot.n.584 del 3/5/2024, redatta a perfezionamento dell'indagine condotta - né avrebbe potuto prevederlo, trattandosi di valutazioni di competenza del CdA, delle quali, infatti, il sottoscritto è rimasto in attesa di riscontro, anche per le responsabilità che ne derivano in capo ai soggetti coinvolti.

Stante quanto sopra, sfugge alla cognizione dello scrivente quale sia " *il comportamento* " tenuto e tale da essere fonte di " *responsabilità disciplinare* ", con applicazione delle eventuali relative sanzioni, alle quali, certamente, il medesimo non esiterà a sottoporsi, qualora ne sia dimostrata la fondatezza da parte dell'organo competente ai sensi degli artt.55 bis del D.Lgs.n.165/2001, a seguito della predisposizione delle opportune difese nei modi e nelle sedi competenti.

Non si comprende, poi, eccezion fatta per la conferma dell'importo di € 108.000,00 a titolo di " *contributo annuo* ", quali siano, nel dettaglio, " *le ulteriori prescrizioni indicate* " e non ottemperate, se ed in quanto rientranti nella competenza dell'organo di governo dell'IPAB.

Si ribadisce, infine, per completezza espositiva e per fini di chiarezza, che il bando di gara non potrà, in ogni caso, essere attivato, con l'adozione dei prescritti atti e provvedimenti di natura amministrativa da parte del RUP, prima dell'intervenuta efficacia del bilancio previsionale 2024 su cui impegnare la relativa spesa, semprechè si rinvergano le somme da destinare al sopradetto fine, da quantificarsi e porsi a base d'asta- si ricorda - per l'intera durata contrattuale, e ciò, ovviamente, oltre IVA.

La presente viene inoltrata anche al Commissario Provveditore, Dr. Riela Francesco, per le eventuali opportune iniziative che riterrà di intraprendere.

Tanto per dovere d'ufficio.

Distinti saluti.

Il Responsabile di gestione e RUP
(Dott.ssa Lucia Lombardo)

